



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 2°

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.° 241 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013 sul capitolo di spesa 2115 PG 1, avvenuta con la nota del MIUR numero 3756 dell' 8 maggio 2014 pari alla somma di € 4.438,00, finalizzata a coprire le spese per "provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie";
- CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 12, comma 1 della succitata L. 241/90, occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie;
- RITENUTO di dover far riferimento al D.M. 29 marzo 1996, n.° 128, "Provvidenze a favore di tutto il personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie";
- RAVVISATA altresì l'opportunità di fare riferimento al D. L.vo 31 marzo 1998 n. 109 (come integrato e modificato dal D.L.vo 3 maggio 2000 n. 130) riguardante:
 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27/12/1997, n. 449".

DECRETA

Art. 1

Beneficiari

Le provvidenze di cui al presente decreto sono destinate al personale dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in servizio negli Uffici e nelle Istituzioni Scolastiche della Sardegna, a quello cessato dal servizio e alle loro famiglie.

Art. 2

Procedimento

Nei limiti della disponibilità finanziaria di cui in premessa, pari ad euro 4.438,00, le provvidenze previste a favore del personale di cui al precedente art. 1 sono concesse dalla Direzione Generale Sardegna, su proposta dell'apposita commissione, nominata dal Direttore Generale con decreto n. 15934 del 10/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Detta commissione si riunirà almeno una volta l'anno, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, e nell'esprimere il proprio parere e nell'avanzare le proposte di sussidio si atterrà ai criteri stabiliti nel presente decreto. Essa potrà altresì predeterminare eventuali criteri di dettaglio.

Resta salva comunque la possibilità, da parte del Vice Direttore Generale, di erogare sussidi nei casi di particolare gravità nel limite delle disponibilità finanziarie. Il provvedimento deve essere portato a conoscenza della Commissione.

Art. 3

Limiti di reddito

I soggetti indicati nel precedente art. 1 possono presentare istanza di sussidio qualora il tetto dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) **relativo all'anno 2013** non superi il limite di euro 35.000,00. A tal fine la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 2°

situazione economica è determinata con riferimento al nucleo familiare di cui fanno parte i componenti della famiglia anagrafica ed i soggetti a carico ai fini IRPEF.

Art.4

Eventi considerati

Verranno presi in considerazione soltanto casi di decesso e casi di malattia ed interventi chirurgici di particolare gravità che si siano verificati nell'anno solare **2013**. Non verranno presi in considerazione altri eventi.

Art. 5

Decessi

In caso di decesso del dipendente, del coniuge, dei figli o di familiari conviventi, purché facenti parte del nucleo familiare e **risultanti fiscalmente a carico**, la Commissione provvede ad esaminare le richieste e ad esprimere il proprio parere circa l'erogazione di un sussidio a favore dei superstiti per le spese sostenute debitamente documentate.

La proposta della misura di sussidio non potrà essere superiore ad € 1.500,00.

Ai fini degli interventi previsti dal presente articolo sono superstiti:

1. il coniuge, finché vedovo;
2. gli orfani minorenni;
3. gli orfani maggiorenni non coniugati e inabili permanentemente a proficuo lavoro;
4. i genitori a carico;
5. i fratelli e le sorelle minorenni a carico, e, se maggiorenni, permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico.

Art. 6

Malattia ed interventi chirurgici di particolare gravità

Vengono prese in considerazione le domande di sussidio relative a malattie ed interventi chirurgici gravi, da cui derivino spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non a carico dell'assistenza pubblica o di altri Enti o rimborsate o rimborsabili da società ed associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria e per le quali il richiedente non abbia già usufruito negli anni pregressi del presente sussidio (tali circostanze dovranno essere autocertificate).

Restano escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es.: viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori etc.).

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 4.000,00 determinata da un'unica patologia e comunque la più grave e relativamente a ciascun soggetto colpito del nucleo familiare.

Verranno prese in considerazione le spese mediche sostenute nell'anno 2013 per cure relative a patologie insorte anche prima del medesimo anno.

La proposta della misura del sussidio non può comunque superare il 30% delle spese documentate.

Si precisa che non verranno prese in considerazione le spese per protesi e cure dentarie.

Art. 7

Domande

Le domande saranno redatte utilizzando l'allegato modello che costituisce parte integrante del presente decreto. Esse verranno prodotte entro e non oltre il **3 ottobre 2013** all' Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale – Ufficio II – Viale Regina Margherita n. 6 – 09125 Cagliari, per il tramite dell' Ufficio Scolastico Territoriale o Istituzione scolastica di appartenenza; farà fede la data di assunzione dell'istanza al protocollo della scuola o dell'ufficio di servizio. Le domande relative al personale cessato dal servizio devono essere trasmesse direttamente a questo Ufficio Scolastico Regionale; in tal caso farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Nella domanda va evidenziata l'insussistenza di analoghe richieste inoltrate per lo stesso evento da parte del dipendente o di un altro familiare ad altre



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 2°

amministrazioni, Enti, Società o Associazioni. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione. Qualora da eventuale controllo dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 8

Documentazione

Alla domanda vanno allegati, **a pena di inammissibilità**, i seguenti documenti:

- copia dichiarazione sostitutiva unica corredata degli indicatori ISE (Indicatore situazione economica) ed ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativi all'anno **2013**. Per il rilascio di tale documento gli interessati potranno rivolgersi al Comune di residenza ovvero a un Centro di assistenza fiscale (CAF) oppure alla sede INPS competente per territorio (**tutti i richiedenti**);
- le copie dichiarate conformi sotto la propria responsabilità dei documenti di spesa sostenuta (**tutti i richiedenti**);
- autocertificazione attestante il decesso del dipendente o del familiare convivente
- autocertificazione attestante lo stato di famiglia all'atto del decesso del dipendente o del familiare convivente (**limitatamente ai casi di cui al precedente art. 5**);
- eventuale documentazione medica (**limitatamente ai casi di cui al precedente art. 6**);
- copia fotostatica del documento di identità(**tutti i richiedenti**).

Art. 9

Assegnazione Provvidenze

La Commissione di cui all'art.2 del presente decreto, alla conclusione dei lavori, predispone un elenco graduato in ordine crescente di indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Qualora tale elenco contenesse un numero significativamente elevato di potenziali beneficiari in rapporto con le risorse disponibili, potrà determinare un limite inferiore dell'importo delle provvidenze che pertanto verranno assegnate fino alla concorrenza della disponibilità di cui all'art. 2. La Direzione Generale, sulla base delle motivate proposte della succitata Commissione, provvede all'assegnazione delle provvidenze.

Art. 10

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali e delle Istituzioni Scolastiche della regione, che ne assicureranno la massima diffusione e reso disponibile per la consultazione, nel sito internet della Direzione Generale medesima (www.sardegna.istruzione.it).

Cordiali saluti

Antonello Floris

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA
INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2,
DEL D. L.VO N. 39/93